



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**  
**COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA**  
**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

LG.

1. RICORRENTE: **IL FORNO DI ANTONIO di ANTONIO ROMEO & C. S.A.S. (C.F.: 03939370965)**, con sede legale in Barlassina (MB), via Torquato Tasso n. 2
2. CURATORE: rag. Enzo Bucci (C.F.: BCCNZE70L05I625P) con studio in Seregno, piazza Risorgimento n. 21
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

---

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti **IL FORNO DI ANTONIO di ANTONIO ROMEO & C. S.A.S. (C.F.: 03939370965)**, con sede legale in Barlassina (MB), via Torquato Tasso n. 2 e del socio illimitatamente responsabile **ANTONIO ROMEO (C.F.: RMONTN64C06L452K)**, nato a Tropea il 6.3.1964

**dichiara**

la presente procedura “*principale*” ai sensi dell’art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

**nomina**



il dott. **Francesco Ambrosio** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

il rag. Enzo Bucci (C.F.: BCCNZE70L05I625P) con studio in Seregno, piazza Risorgimento n. 21, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**stabilisce**

il giorno **29 settembre 2026, alle ore 11.45**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le



relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 29 aprile 2026.

Il Giudice estensore

*dott. Francesco Ambrosio*

Il Presidente

*dott.ssa Caterina Giovanetti*

Estratto Conforme.  
Monza, \_\_\_\_\_  
Il Collaboratore di Cancelleria



Art..... Campione Civile prenotate € .....

Monza, \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

